

**CAMERA DEI DEPUTATI N. 3306****PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa del Deputato MOSCATELLI***Annunziata il 21 novembre 1957***Istituzione dell'Ente autonomo per la valorizzazione del Lago d'Orta**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La regione del Lago d'Orta è ripartita amministrativamente in dieci comuni rivieraschi, la cui estensione territoriale complessiva è di circa 100 chilometri quadrati e la cui popolazione stabile ammonta a 30.000 unità.

La situazione economica della zona presenta aspetti di considerevole squilibrio derivanti dalla mancata o inadeguata utilizzazione delle risorse locali sia sul piano industriale ed agricolo che sotto il profilo turistico.

Attualmente la vita economica della zona gravita attorno ai due centri industriali di Omegna e di Gozzano, mentre lo sviluppo dell'agricoltura e attività connesse presenta tutte le difficoltà e gli inconvenienti propri dei territori montani, aggravati da particolari condizioni negative locali.

In quanto al turismo, poi, malgrado le attrattive naturali dei luoghi e la loro contiguità con la zona centrale del Lago Maggiore, ove l'industria del forestiero ha raggiunto un alto livello, si delineano prospettive tutt'altro che confortanti.

Da ciò, la necessità di costituire un Ente che provveda, senza pregiudizio per le competenze ed attività degli Enti locali, alla valorizzazione, in ogni campo, del potenziale economico del Lago d'Orta, assumendo e coordinando tutte le possibili iniziative che a tale scopo concorrano.

L'istituzione di Enti simili non è nuova e, inquadrandosi nel principio costituzionale del decentramento amministrativo, contribuisce a risanare lo stato di depressione che affligge quei territori in cui, anche a causa della posizione geografica, si sono attenuati i contatti con l'autorità statale.

La presente proposta di legge, pertanto, conferisce personalità giuridica all'Ente e dispone che esso abbia la sua sede in Omegna, il più importante tra i centri abitati del Lago d'Orta.

L'articolo 2 delinea gli scopi dell'Ente, stabilendo anzitutto che esso abbia a provvedere al miglioramento dell'attrezzatura turistica della zona.

Questo fine, anche se non può considerarsi preminente, riveste tuttavia un'importanza di grande rilievo perché il problema del turismo nella regione del Lago d'Orta si pone in termini d'assoluta urgenza. È inconcepibile infatti che un territorio dotato di caratteristiche naturali virtualmente capaci d'attrarre forti correnti turistiche — con tutti gli evidenti vantaggi che ne deriverebbero sia al luogo medesimo che allo Stato — non tragga invece alcun apprezzabile beneficio dall'afflusso di turisti italiani e stranieri, afflusso che, del resto, attualmente è impedito dalla scarsa attrezzatura ricettiva locale e dall'insufficienza dei mezzi di comunicazione. Pochi e mediocri sono gli alberghi, mentre i

mezzi di trasporto si riducono a qualche servizio d'autolinee la cui gestione, inoltre, non va certo esente da critiche perché alle alte tariffe fa riscontro l'impiego di mezzi di trasporto scomodi e infrequenti.

A proposito delle comunicazioni, è da notare che la proposta di legge contempla anche, tra gli scopi dell'Ente, il ripristino dei servizi di linea di navigazione, aboliti nel 1948 perché deficitari. Il passivo della gestione di tali servizi era evidentemente connesso con la scarsa affluenza turistica nei paesi rivieraschi. Ma anziché affrontare la questione alla sua radice — vale a dire adottando provvedimenti atti ad incrementare il turismo — si è voluta risolverla in modo da rendere ancor più precario il collegamento tra i centri abitati del Lago d'Orta, e in modo, quindi, da creare un nuovo impedimento all'industria turistica. Ora, in accoglimento di un ordine del giorno approvato nello scorso febbraio dall'VIII Commissione (Trasporti), è stata iscritta al capitolo n. 47 del bilancio del Ministero dei trasporti una sovvenzione per il ripristino estivo dei servizi di navigazione sul Lago d'Orta. Il provvedimento, per quanto apprezzabile, non è risolutivo. Occorre assicurare la continuità del servizio, ed a ciò potrà provvedere la gestione statale del servizio di navigazione sul Lago Maggiore assumendo come dipendenza di questo anche il servizio di navigazione sul Lago d'Orta, nonché l'Ente con la collaborazione di tutti i comuni interessati, collaborazione che i sindaci si sono già impegnati a fornire nel corso d'un convegno appositamente convocato dal sindaco Maulini di Omegna il 24 marzo di quest'anno.

Sempre in merito all'incremento del turismo, l'articolo 2 attribuisce all'Ente lo scopo di provvedere alle opere e in genere a tutti gli adempimenti che per legge sono di competenza delle Aziende autonome delle stazioni di cura, soggiorno e turismo; ed il successivo articolo 3 contempla la concessione a tutti i comuni rivieraschi del riconoscimento di stazione di cura, soggiorno e turismo. La legge 1° luglio 1926, n. 1380, prevede che tale qualifica, e la conseguente istituzione delle relative Aziende autonome, compete alle località la cui economia sia condizionata dal concorso di forestieri, e che ovviamente posseggano idonee risorse naturali.

Non v'è dubbio quindi che tutti i comuni del Lago d'Orta presentino i requisiti richiesti, anche se finora nessuno di essi abbia ottenuto il riconoscimento di legge.

Ma sarebbe al momento inopportuna la concessione della qualifica di stazione di cura,

soggiorno e turismo ai singoli comuni, perché il sorgere di altrettante Aziende autonome finirebbe per nuocere al più sollecito e razionale assetto turistico della zona. Al contrario, l'attribuzione all'Ente della competenza per le opere e gli adempimenti devoluti dalle disposizioni vigenti alle Aziende autonome, determinerà un indirizzo unitario più rispondente alle necessità che emergono dalla situazione in atto. Né questo riconoscimento collettivo è in contrasto col disposto della legge sopracitata che, all'articolo 5, prevede anzi l'eventualità d'attribuire la qualifica di stazione di cura, soggiorno e turismo a gruppi di comuni.

Altro scopo dell'Ente consiste nella redazione e nel coordinamento dei piani regolatori degli abitati. Con ciò, l'Ente non si sostituirà in alcun modo alle Amministrazioni comunali, ma contribuirà anzi a metterle in grado di superare quelle difficoltà d'ordine tecnico che spesso le intralciano nell'adempimento di questo compito. E nel contempo potrà coordinare le iniziative locali in materia, in modo da volgerle tutte al conseguimento dell'interesse comune.

L'Ente dovrà inoltre provvedere, di concerto coi competenti organismi, alla sistemazione della rete stradale che attende da tempo alcune indispensabili migliorie. In particolare, è urgente l'ampliamento del tratto Gozzano-Omegna sulla strada di grande comunicazione Novara-Omegna. Riveste grande importanza, specialmente agli effetti turistici, anche l'asfaltatura della strada Omegna-Armeno: questa strada attuerebbe il congiungimento tra Omegna e i due tronchi stradali, già asfaltati, che da Armeno conducono rispettivamente a Stresa e al Mottarone.

Infine, si rende altresì indispensabile il completamento del perimetro stradale lungo tutta la fascia costiera del Lago, collegando gli abitati di Pella, Ronco Inferiore e Oira con Omegna.

Nel campo dell'incremento industriale si prospettano all'Ente possibilità d'estremo interesse, al cui studio particolareggiato dovrà dedicarsi l'Ente medesimo. In questa sede è opportuno tuttavia accennare che anche la zona del Lago d'Orta ha gravemente risentito della crisi prodottasi nel settore dell'industria tessile; la chiusura dello stabilimento De Angeli Frua in Omegna ha tolto il lavoro a ben tremila operai. Esistono concrete possibilità di riattivare quegli impianti industriali, anche adibendoli ad altri tipi di produzione, e pertanto l'Ente potrebbe svolgere una proficua opera in tal senso.

Nei comuni di Pella e San Maurizio d'O-paglio, inoltre, l'industria locale del granito richiede un congruo impulso che arrecherebbe notevoli benefici alla scarsa economia dei due comuni. Le attuali attrezzature d'escavazione e di lavorazione sono primitive e tutt'altro che idonee a consentire il pieno sfruttamento delle cave di granito; ragione per cui l'Ente, d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate, potrebbe contribuire in modo determinante allo studio ed all'introduzione d'ogni miglioramento tecnico atto a conseguire i risultati ch'è lecito attendersi dai giacimenti in questione.

In campo agricolo, le risorse locali sono esigue. Tuttavia il 5 per cento della popolazione trae i suoi mezzi di sostentamento dall'esercizio di attività connesse con l'agricoltura, e perciò non sarebbe inopportuna la attuazione, attraverso l'Ente, d'un programma di sviluppo agricolo, con particolare riguardo all'incremento del patrimonio zootecnico, ed applicando le provvidenze previste dalle disposizioni vigenti.

Sempre in connessione coi problemi attinenti all'agricoltura, è specificatamente contemplata nella presente proposta di legge, tra gli scopi dell'Ente, un'azione di bonifica delle acque del Lago d'Orta e di ricostituzione del patrimonio ittico distrutto dall'inquinamento industriale.

Il Lago d'Orta ha una superficie di 1.800 ettari ed un volume di 1.300 milioni di metri cubi. In un passato abbastanza recente era, in fatto di pescosità, uno dei migliori laghi d'Europa: la media annua si aggirava sui 650 quintali di pesce, di specie particolarmente pregiata. La produttività, in rapporto alla unità di superficie, era nel 1925 di 36 chilogrammi per ettaro, in confronto ad appena 20 chilogrammi per ettaro nel Lago Maggiore. È chiaro quindi che la pesca costituiva una importante fonte di reddito per le popolazioni rivierasche. In seguito però gli scarichi di industrie (in particolare della Società Bemberg di Gozzano) produssero la contaminazione delle acque. Le sostanze chimiche scaricate (sali di rame e ammoniaca) hanno dapprima determinato la morte della parte vegetale dell'elemento planctonico cui è seguita la morte della parte animale che sussiste esclusivamente in funzione della prima. Attualmente la pescosità del Lago è ridotta a zero. Sono già in corso talune iniziative tendenti a ridurre l'inquinamento ed a ripopolare le acque del Lago. Ma si tratta per ora di iniziative che, secondo l'autorevole

parere del professore Tonolli, direttore dell'Istituto idrobiologico di Pallanza, non rispondono a criteri scientificamente apprezzabili.

Attribuendo all'Ente il compito di sovrintendere alla bonifica delle acque del Lago d'Orta, sarà possibile procedere ad un'azione organica e coordinata, sulla base degli studi compiuti dall'Istituto idrobiologico di Pallanza.

Al finanziamento dell'Ente, secondo l'articolo 4 della presente proposta di legge, si provvede anzitutto con la quota dell'imposta di soggiorno spettante alle Aziende autonome delle stazioni di cura, soggiorno e turismo. È previsto inoltre un contributo dello Stato, stabilito nella non esorbitante somma di lire 20.000.000 annui. Lo Stato ha un evidente interesse alla valorizzazione della zona, che è fonte di considerevoli introiti di varia natura. Ad esempio, l'incremento turistico comporta automaticamente una maggiore valorizzazione dei beni immobili, ed in specie di quelli ad uso turistico, con conseguente aumento dell'introito dello Stato attraverso le tasse immobiliari. Questo, indipendentemente dal significato che il fatto assume nella valutazione della ricchezza nazionale.

Lo sviluppo turistico produce inoltre un aumento delle imposte dirette e indirette, delle entrate derivanti da servizi esclusivi dello Stato e da altre fonti ancora, per cui è lecito affermare che ogni investimento statale destinato a valorizzare determinate località costituisce invero una larga prospettiva d'incremento anche per le entrate dello Stato medesimo.

La proposta di legge prevede inoltre contributi volontari della provincia, dell'Ente provinciale per il turismo, dei comuni. Questi ultimi, in particolare, hanno già manifestato il loro consenso di massima a contribuire all'attuazione di determinate iniziative, quali, ad esempio, il ripristino d'un servizio continuativo di linea di navigazione sul Lago d'Orta, integrando la già concessa sovvenzione statale.

Sono previsti ancora contributi obbligatori a carico delle società ed imprese industriali e commerciali della zona. È persino superfluo chiarire che i maggiori benefici derivanti dalla valorizzazione del Lago d'Orta, si ripercuoteranno con immediatezza sul commercio e l'industria locali, ai quali incombe pertanto l'obbligo di contribuire a detta valorizzazione.

La misura del contributo potrà venire stabilita in accordo con le organizzazioni di categoria interessate.

Le imprese industriali responsabili dell'inquinamento delle acque del Lago sono tenute poi a finanziare adeguatamente l'opera di bonifica, e già la maggior responsabile, la Società « Bemberg », si è ripetutamente impegnata in tal senso.

Alla gestione dell'Ente provvede un Consiglio d'amministrazione di cui fanno parte anzitutto i Sindaci dei comuni rivieraschi, nonché un rappresentante dell'Amministrazione provinciale. La loro presenza corrisponde all'ovvia considerazione che, dovendo l'Ente occuparsi di problemi locali, non può prescindere dalla necessità di valersi della collaborazione dei più qualificati rappresentanti degli Enti locali.

Al Consiglio partecipano inoltre sei rappresentanti delle categorie dei lavoratori, designati dalle organizzazioni di categoria, nonché tre rappresentanti degli imprenditori

industriali, commerciali e agricoli, anch'essi designati dalle rispettive organizzazioni. Anche queste presenze appaiono indispensabili, non solo per assicurare una struttura democratica all'Ente, ma perché non è nemmeno pensabile una valorizzazione della zona senza l'apporto diretto delle categorie più interessate.

Completa infine il Consiglio un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo.

Al Consiglio è demandata l'elezione dei suoi organi esecutivi e del Collegio dei revisori dei conti, mentre il funzionamento dell'Ente è previsto mediante l'impiego di personale comandato dipendente dai comuni o da altri Enti pubblici della zona.

Infine, la durata dell'Ente è stabilita in venti anni, dopo di che il suo patrimonio sarà trasferito agli Enti locali interessati.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

È istituito l'Ente autonomo per la valorizzazione del Lago d'Orta, con sede in Omegna.

L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico.

### ART. 2.

L'Ente provvede ai seguenti scopi:

a) alla valorizzazione delle risorse naturali della zona del Lago d'Orta;

b) al miglioramento dell'attrezzatura turistica della zona, promuovendo ed incrementando la costruzione di nuovi nuclei edilizi, alberghi, pensioni, altri edifici ed opere che al detto scopo possano concorrere;

c) alla redazione e coordinamento dei piani regolatori degli abitati ed alla costruzione e sistemazione di strade;

d) alla riattivazione dei servizi pubblici di linea di navigazione sul Lago d'Orta;

e) all'azione di bonifica delle acque del Lago e di ricostituzione del patrimonio ittico distrutto dall'inquinamento industriale;

f) alle opere e in genere a tutti gli adempimenti che in virtù del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito in legge 1° luglio 1926, n. 1380, e successive modificazioni, sono di competenza delle Aziende autonome delle stazioni di soggiorno, cura, e turismo;

g) allo sviluppo industriale della zona.

### ART. 3.

A tutta la fascia costiera del Lago d'Orta, comprendente i comuni di Césara, Gozzano, Miasino, Nonio, Omegna, Orta San Giulio, Pella, Pettenasso, San Maurizio d'Opaglio, Pogno sono riconosciute, ad ogni effetto del regio decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito in legge 1° luglio 1926, n. 1380, e della legge 29 gennaio 1934, n. 321, le caratteristiche di stazione di cura, soggiorno e turismo.

### ART. 4.

È devoluta all'Ente la quota dell'imposta di soggiorno spettante alle Aziende autonome delle stazioni di cura, soggiorno e turismo a termine dell'articolo 7 del regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, convertito in

legge con la legge 2 giugno 1939, n. 739. l'Ente provvede inoltre ai suoi scopi:

- a) con il contributo dello Stato di cui all'articolo 5;
- b) con i contributi a favore dei territori montani previsti dalla legge 25 luglio 1952, n. 991;
- c) con i contributi volontari della provincia di Novara, dell'Ente provinciale per il turismo, dei comuni di cui all'articolo 3;
- d) con i contributi obbligatori delle società ed imprese industriali e commerciali della zona, in misura da concordarsi con le organizzazioni di categoria;
- e) con i contributi di miglioria a carico di privati proprietari di beni immobili comunque avvantaggiati da opere di pubblica utilità compiute dall'Ente;
- f) con i proventi delle attività e dei servizi direttamente esercitati dall'Ente;
- g) con ogni altro contributo assegnato a qualsiasi titolo da enti, associazioni e privati.

ART. 5.

All'Ente sarà corrisposto un contributo annuo dello Stato di lire 20.000.000, a partire dall'esercizio 1957-58. Tale contributo sarà imputato al capitolo n. 499 della spesa del bilancio del Ministero del tesoro per l'anno 1957-58.

ART. 6.

Sono organi dell'Ente: il Consiglio d'amministrazione, la Giunta esecutiva, il presidente.

ART. 7.

Il Consiglio d'amministrazione è composto:

- a) di un rappresentante dell'Amministrazione provinciale di Novara;
- b) di un rappresentante dell'Ente provinciale per il turismo di Novara;
- c) dei sindaci dei comuni della fascia costiera del Lago d'Orta o di loro rappresentanti permanenti;
- d) di sei rappresentanti delle categorie dei lavoratori, designati dalle organizzazioni di categorie esistenti;
- e) di tre rappresentanti delle imprese industriali, commerciali e agricole, designati dalle organizzazioni di categorie esistenti.

I membri del Consiglio di amministrazione debbono essere residenti nei comuni interessati, durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

ART. 8.

Il Consiglio d'amministrazione elegge nel suo seno un presidente ed un vice-presidente.

ART. 9.

La Giunta esecutiva è composta:

- a) del presidente e del vice-presidente del Consiglio d'amministrazione;
- b) di tre membri eletti dal Consiglio d'amministrazione nel proprio seno.

ART. 10.

Il Consiglio d'amministrazione procede alla nomina d'un Collegio di revisori dei conti composto di tre membri effettivi e di due supplenti. I revisori durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

ART. 11.

Il Consiglio d'amministrazione delibera lo statuto dell'Ente ed i regolamenti riguardanti l'amministrazione e la contabilità. Lo statuto ed i regolamenti predetti e le eventuali modificazioni sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio, di concerto coi Ministri dell'interno e dell'industria e commercio.

ART. 12.

Al funzionamento dell'Ente si provvede con personale comandato dipendente dai comuni o da altri Enti pubblici della zona.

ART. 13.

L'approvazione dei progetti delle opere intraprese dall'Ente, equivale a dichiarazioni di pubblica utilità ed i relativi lavori sono dichiarati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge. Per le espropriazioni che si rendessero necessarie, si osservano le norme della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

ART. 14.

Con la cessazione dell'Ente, non oltre 20 anni dall'entrata in vigore della presente legge, il suo patrimonio, le opere e gli impianti dei servizi pubblici saranno trasferiti ai comuni ed agli altri enti direttamente interessati, secondo le modalità da stabilirsi, su proposta del Consiglio d'amministrazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto coi Ministri dell'interno e dell'industria e commercio.